



Registro Generale N. 67/2025 del 20/03/2025

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ATTO DI PRECETTO PER RECUPERARE LE SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 453/2021 (R.G. N. 7930/2019) E NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1954/2024 (R.G. N. 832/2021) - CIG B6056FBAAF

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Richiamati

- gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 23;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 21/12/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 21/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Premesso che:

- in data 12 Novembre 2019 veniva notificato al Comune di Soliera Atto di Citazione a comparire avanti al Tribunale di Modena, acquisito agli atti al Prot. gen. n° 16329, presentato da SIGG.RI FACCHINI LORENA, FACCHINI CAMILLA E FACCHINI FEDERICO, al fine di fare accertare e dichiarare un presunto inadempimento del Comune di Soliera in relazione ad un atto privo di data certa di assenso e benessere per la cessione volontaria di un terreno di loro proprietà, utile alla costruzione dello Stradello Lama e di due accessi sul Cavo Lama a servizio degli edifici esistenti sul lato opposto dello stesso Cavo Lama, sottoscritto da SIG. FACCHINI MARIO, DANTE CAUSA DEGLI ODIERNI ATTORI, e l'allora Sindaco del Comune, per mancato pagamento del prezzo di acquisto di tale terreno e condanna al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa;
- con Delibera n. 7 del 29/01/2020 la Giunta comunale autorizzava il Sindaco pro-tempore del Comune di Soliera a costituirsi in giudizio in relazione all'Atto di Citazione sopra indicato, affidandosi per la difesa all'Avvocato Sara Castellazzi, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena in data 16/10/2001, con Studio professionale in Modena;
- con sentenza n. 453 in data 18 Marzo 2021 di cui al verbale della causa N. R.G. 7930/2019, in atti con Prot. comunale n. 4896/2021, il Tribunale di Modena rigettava le richieste risarcitorie avanzate da SIGG.RI FACCHINI LORENA, FACCHINI CAMILLA E FACCHINI FEDERICO, ritenendo che il credito si sia

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



prescritto, accogliendo quindi l'eccezione di prescrizione avanzata dal Comune e condannando la parte attrice al rimborso delle spese processuali liquidate in Euro 5.000,00 (di cui Euro 100 per anticipazioni) oltre accessori;

- in data 14/04/2021 con lettera trasmessa a mezzo pec a cura del legale incaricato in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, veniva notificata al legale della controparte l'intimazione a rifondere al Comune di Soliera le spese di lite oltre accessori di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 453/2021;
- nessun versamento risultava effettuato dalla controparte a seguito della notifica in data 14/04/2021 di cui sopra;
- in data 28/04/2021 veniva notificato al Comune di Soliera, presso il proprio procuratore costituito, atto di citazione in appello alla Corte di Appello di Bologna avverso alla sentenza N. 453/2021 pronunciata dal Tribunale di Modena nel procedimento rubricato al N. R.G. 7930/2019 presentato da **SIGG.RI FACCHINI LORENA, FACCHINI CAMILLA E FACCHINI FEDERICO** tendente ad ottenere la riforma della citata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado e la sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 453/2021 (atto di citazione in appello acquisito agli atti al Prot. Comunale n. 10628/2021);
- con Delibera della Giunta comunale n. 61 del 01/07/2021 si autorizzava il Sindaco pro-tempore del Comune di Soliera a costituirsi nel giudizio di secondo grado promosso dalla parte soccombente nel giudizio di primo grado conclusosi con la sopra indicata sentenza n. 453/2021, affidandosi per la difesa all'Avvocato Sara Castellazzi, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena in data 16/10/2001, con Studio professionale in Modena;
- la Corte di Appello di Bologna, con ordinanza in data 12/10/2021 acquisita al Protocollo comunale n. 16195 del 14/10/2021, respingeva l'istanza degli appellanti di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza n. 453/2021 pronunciata dal Tribunale di Modena, confermando pertanto la condanna della parte attrice al rimborso a favore del Comune di Soliera delle spese processuali oltre accessori;
- in data 07/02/2024 con lettera trasmessa a mezzo pec a cura del legale incaricato in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, veniva notificata al legale della controparte ulteriore intimazione a rifondere al Comune di Soliera le spese di lite oltre accessori di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 453/2021;
- nessun versamento risultava effettuato dalla controparte a seguito della notifica in data 07/02/2024 di cui sopra;
- in data 20/06/2024, con lettera Prot. comunale n. 11185 a firma del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si sollecitava nuovamente la controparte a provvedere al pagamento delle spese di lite oltre accessori di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 453/2021;
- nessun versamento risultava effettuato dalla controparte a seguito della notifica in data 20/06/2024 Prot. 11185 di cui sopra;
- con sentenza n. 1954 in data 17 ottobre 2024 di cui al verbale della causa civile in grado di appello iscritta al n. 832/201 R.G., in atti con Prot. comunale n. 18930/2024, la Corte di Appello di Bologna, terza sezione civile, respingeva l'appello della controparte **SIGG.RI FACCHINI LORENA, FACCHINI CAMILLA E FACCHINI FEDERICO** condannandola alla refusione delle spese del grado in favore di Comune di Soliera, liquidate in Euro 7.500,00 oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa.;
- il legale incaricato in nome e per conto dell'Amministrazione comunale provvedeva a notificare ai soccombenti la sentenza n. 1954 del 17 ottobre 2024 della Corte di Appello di Bologna;
- in data 08/11/2024 con lettera trasmessa a mezzo pec a cura del legale incaricato in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, veniva, inoltre, notificata al legale della controparte intimazione a



rifondere al Comune di Soliera le spese di lite oltre accessori di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 453/2021 e alla sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1954/2024;

Appurato che a tutt'oggi nessun versamento risulta corrisposto dalla controparte a seguito delle richieste sopra indicate;

Ritenuto di procedere alla notifica di un atto di precetto onde intimare al proprio debitore di adempiere agli obblighi contenuti nella sentenza del Tribunale di Modena n. 453/2021 e nella sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1954/2024, dando avviso che in caso di mancato adempimento si procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti;

Considerato che la prestazione legale richiesta presuppone specifiche competenze nel campo del diritto civile con particolare riferimento alla riscossione dei crediti e all'esecuzione forzata;

Considerato che l'Ente non dispone di un proprio ufficio legale e non sussistono all'interno dell'Amministrazione, né sono previste nella dotazione organica dell'Ente, figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;

Considerato che risulta necessario affidare ad un legale l'incarico per la redazione dell'atto di precetto;

Dato atto che l'incarico legale oggetto del presente atto è escluso dall'applicazione delle disposizioni del vigente codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi dell'art. 56 co. 1, lett. h);

Dato atto che l'affidamento dei servizi legali avviene *“nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato”*, in base ai disposti degli articoli 1,2,3 del D.Lgs. n. 36/2023 che si applicano a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice;

Ritenuto opportuno, per ragioni di continuità nella linea di difesa, conferire apposito incarico allo stesso legale, Avv. Sara Castellazzi, che in primo e secondo grado ha assistito il Comune nella causa di cui si tratta, in quanto, in base al curriculum, risulta in possesso delle suddette competenze;

Verificata la disponibilità dell'Avv. Sara Castellazzi, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena al n. 2031 dal 16/10/2001, con Studio professionale in Via Canalino n. 5, 41121 Modena (MO), Codice Fiscale n. CSTSRA74M42F257N e Partita Iva n. 02713090369, per la predisposizione dell'atto di precetto, come da nota acquisita al Prot. comunale n. 22816 del 20/12/2024;

Visto il preventivo per compenso e spese esposto dall'Avv. Sara Castellazzi, relativo alla redazione dell'atto di precetto, recepito con Prot. n. 22816 del 20/12/2024i, come di seguito riassunto:

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: atto di precetto

Valore della causa; da €5.201 a €26.000

- compenso, valore medio: Euro 236,00

Aumento del 0102030405060% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (*art. 4, comma 2*)

- totale variazioni in aumento: Euro 141,60
- compenso totale: Euro 377,60
- spese generali (15% sul compenso totale): Euro 56,64
- cassa Avvocati (4%): Euro 17,37
- totale imponibile: Euro 451,61
- IVA 22% su imponibile: Euro 99,35
- IPOTESI COMPENSO LIQUIDABILE: Euro 550,96

Valutata la proposta economica predisposta dal professionista congrua, tenuto conto del valore del credito;



Ritenuto di affidare all'Avv. Sara Castellazzi (Codice Fiscale n. CSTSRA74M42F257N e Partita Iva n. 02713090369) l'incarico per l'attività di redazione dell'atto di precetto nei confronti della controparte soccombente, SIGG.RI FACCHINI LORENA, FACCHINI CAMILLA E FACCHINI FEDERICO;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi:

- l'oggetto della presente decisione è relativo al servizio legale di redazione dell'atto di precetto nei confronti della controparte soccombente, SIGG.RI FACCHINI LORENA, FACCHINI CAMILLA E FACCHINI FEDERICO, in esecuzione alla sentenza del Tribunale di Modena n. 453/2021 e alla sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1954/2024;
- l'importo del servizio è pari a Euro 550,96 di cui Euro 377,60 quale compenso totale (Euro 236,00 compenso tabellare+Euro 141,60 totale variazioni in aumento), Euro 56,64 per spese generali (15% sul compenso totale), Euro 17,37 per cassa Avvocati (4%) (totale imponibile: Euro 451,61) ed Euro 99,35 per IVA 22% su imponibile;
- il contraente è l'Avv. Sara Castellazzi, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena al n. 2031 dal 16/10/2001, con Studio professionale in Via Canalino n. 5, 41121 Modena (MO), Codice Fiscale n. CSTSRA74M42F257N e Partita Iva n. 02713090369;
- in relazione alle ragioni della sua scelta, si è proceduto a richiedere al suddetto professionista la disponibilità ad assumere l'incarico in oggetto per continuità nella linea di difesa, in quanto già in primo e secondo grado ha assistito il Comune nella causa di cui si tratta e, in base al curriculum, risulta in possesso di specifiche competenze nel campo del diritto civile con particolare riferimento alla riscossione dei crediti e all'esecuzione forzata;
- l'affidatario risulta in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente e ha esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, come previamente riscontrato a seguito di acquisizione agli atti di curriculum professionale e di dichiarazione sostitutiva dei requisiti dell'operatore economico, che sarà assoggettata alle verifiche secondo le disposizioni di cui alla determinazione n. 280 del 27/09/2023;

Considerato che

1. l'affidamento in parola relativo al "Servizio legale di redazione dell'atto di precetto nei confronti della controparte soccombente in esecuzione alla sentenza del Tribunale di Modena n. 453/2021 e alla sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1954/2024", trova adeguata copertura finanziaria con allocazione della risorsa necessaria, pari a Euro 550,96, sul Capitolo 1816/1 denominato "*Spese per incarichi Settore Patrimonio*" del Bilancio d'esercizio 2025;
2. la suddetta spesa complessiva risulta finanziata da risorse di Bilancio;
3. per quanto in oggetto risulta acquisito il seguente codice **CIG B6056FBAAF**;
4. accertato che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica come verificato dal RUP (Responsabile Unico di Progetto) giusta norma ex art. 183, comma 8 del decreto legislativo 267/2000;
5. che nulla osta riguardo alla compatibilità del responsabile di procedimento e del responsabile di servizio rispetto all'affidamento in oggetto;
6. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi, il RUP del presente intervento è l'ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Considerato che

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di affidare all'Avv. Sara Castellazzi, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena al n. 2031 dal 16/10/2001, con Studio professionale in Via Canalino n. 5, 41121 Modena (MO), Codice Fiscale n. CSTSRA74M42F257N e Partita Iva n. 02713090369, il servizio legale di redazione dell'atto di precetto nei confronti della controparte soccombente, SIGG.RI FACCHINI LORENA, FACCHINI CAMILLA E FACCHINI FEDERICO, in esecuzione alla sentenza del Tribunale di Modena n. 453/2021 e alla sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1954/2024, per l'importo complessivo di Euro 550,96 di cui Euro 377,60 quale compenso totale (Euro 236,00 compenso tabellare+Euro 141,60 totale variazioni in aumento), Euro 56,64 per spese generali (15% sul compenso totale), Euro 17,37 per cassa Avvocati (4%) (totale imponibile: Euro 451,61) ed Euro 99,35 per IVA 22% su imponibile;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, c. 1 secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2023;

di dare atto che ai sensi dell'art. 53, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, considerata l'affidabilità dell'operatore rilevata dalle esperienze dichiarate, l'offerta economica e il modico valore della prestazione richiesta, non è richiesta garanzia definitiva;

di dare atto che

1. per quanto in oggetto risulta acquisito il seguente **CIG B6056FBAAF**;
2. l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica come verificato dal Rup giusta norma ex art. 183, comma 8 del decreto legislativo 267/2000;
3. nulla osta riguardo alla compatibilità del responsabile di procedimento e del responsabile di servizio rispetto all'affidamento in oggetto;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi:

- l'oggetto della presente decisione è relativo al servizio legale di redazione dell'atto di precetto nei confronti della controparte soccombente, SIGG.RI FACCHINI LORENA, FACCHINI CAMILLA E FACCHINI FEDERICO, in esecuzione alla sentenza del Tribunale di Modena n. 453/2021 e alla sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1954/2024;
- l'importo del servizio è pari a Euro 550,96 di cui Euro 377,60 quale compenso totale (Euro 236,00 compenso tabellare+Euro 141,60 totale variazioni in aumento), Euro 56,64 per spese generali (15% sul

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



compenso totale), Euro 17,37 per cassa Avvocati (4%) (totale imponibile: Euro 451,61) ed Euro 99,35 per IVA 22% su imponibile;

- il contraente è l'Avv. Sara Castellazzi, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena al n. 2031 dal 16/10/2001, con Studio professionale in Via Canalino n. 5, 41121 Modena (MO), Codice Fiscale n. CSTSRA74M42F257N e Partita Iva n. 02713090369;
- in relazione alle ragioni della sua scelta, si è proceduto a richiedere al suddetto professionista la disponibilità ad assumere l'incarico in oggetto per continuità nella linea di difesa, in quanto già in primo e secondo grado ha assistito il Comune nella causa di cui si tratta e, in base al curriculum, risulta in possesso di specifiche competenze nel campo del diritto civile con particolare riferimento alla riscossione dei crediti e all'esecuzione forzata;
- l'affidatario risulta in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente e ha esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, come previamente riscontrato a seguito di acquisizione agli atti di curriculum professionale e di dichiarazione sostitutiva dei requisiti dell'operatore economico, che sarà assoggettata alle verifiche secondo le disposizioni di cui alla determinazione n. 280 del 27/09/2023;

di dare atto che

- ai sensi dell'art. 52, c. 1 del D.lgs 36/2023, è stata acquisita autocertificazione dei requisiti dell'operatore economico che sarà assoggettata alle verifiche secondo le disposizioni di cui alla determinazione n. 280 del 27/09/2023;
- nel caso l'operatore economico risultasse carente dei requisiti dichiarati si procederà ai sensi dell'art 52, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi e si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo pari a sei mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

di dare atto, inoltre, che l'affidatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per L'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

di impegnare la spesa complessiva pari a **Euro 550,96** per la prestazione in oggetto a favore dell'Avv. Sara Castellazzi con imputazione al Capitolo 1816/1 denominato "*Spese per incarichi Settore Patrimonio*" del Bilancio d'esercizio 2025;

di dare atto che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica come verificato dal RUP giusta norma ex art. 183, comma 8 del decreto legislativo 267/2000;

di dare atto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi, il Rup di cui al presente atto è l'ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 20, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi, nella sezione "Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di gara e Contratti" del Comune di Soliera, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e smi.



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ATTO DI PRECETTO PER RECUPERARE LE SPESE DI LITE LIQUIDATE NELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 453/2021 (R.G. N. 7930/2019) E NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1954/2024 (R.G. N. 832/2021) - CIG B6056FBAAF

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
550,96	1.03.02.11.999	0111103.001816.001	2025	B6056FBAAF	00281

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

20/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa